



# Comune di Palù

Provincia di Verona

**ORIGINALE**

## **N.7 Registro Deliberazioni di Consiglio Comunale**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Tributi. Imposta Unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno 2016.**

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di aprile alle ore 20.40 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

			Presenti	Assenti
1	Brigo Gianni	Sindaco	X	
2	Caloini Stefania	Consigliere	X	
3	Golin Agostino	Consigliere	X	
4	Cappellaro Laura	Consigliere	X	
5	Bissolo Luciano	Consigliere	X	
6	Pelattieri Alberto	Consigliere	X	
7	Gugole Lorella	Consigliere	X	
8	Turrini Serena	Consigliere	X	
9	Farina Francesco	Consigliere		X
10	Olivieri Anna	Consigliere		X
11	Ariberti Simone	Consigliere		X
12				
13				
			8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Bonfante Franco.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Brigo Gianni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara parere FAVOREVOLE

Li, 22/03/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI  
Taddei Daniela

Il responsabile dell' **AREA CONTABILE** Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li, 22/03/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
Corsini Rag. Mara

---

OGGETTO: TRIBUTI. IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16/04/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai*

sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che con le delibere di consiglio comunale succitate nn. 22 e 5 si sono determinate le seguenti aliquote per gli anni 2014 e 2015:

<i>Tipologia imponible</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	3,3 per mille Con: ➤ detrazione fissa di <b>€ 100</b> per le abitazioni <b>principali</b> e relative pertinenze <b>con rendita catastale complessiva fino a € 400,00</b> (con esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9) ➤ detrazione pari a 50 € per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni.
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	0 per mille

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.*

*A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 (G.U. 07/03/2016 n. 55), che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito agli atti il parere del Revisore Unico dei conti, dott. Boccalon in merito alla presente deliberazione, agli atti;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

#### SI PROPONE

1. di determinare per l'annualità 2016 le seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'anno 2015 come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	0 per mille

2. di dare atto che gli utilizzatori di immobili (inquilini) non dovranno sostenere alcuna quota del presente tributo a loro carico in quanto la categoria "altri immobili" è stata esentata dal pagamento della TASI;

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

5. di dare mandato al Responsabile del settore tributario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Palù.



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire si procede alla votazione.

La proposta di delibera è approvata all'unanimità degli 8 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco ne proclama l'esito.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Brigo Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Bonfante Franco

---

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line ) del sito web dell'Ente, all'indirizzo [www.comunepalu.it](http://www.comunepalu.it), a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Palù, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara